Allegato 1: schema convenzione operativa annuale	
CONVENZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI	
RICERCA A SEGUITODI ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L.	
241/90) - (Acronimo:BanGeCar_6)	
TRA	
L'Agenzia Marche Agricoltura Pesca - AMAP, C.F. E P.IVA N.	
01491360424, con sede in via T. Edison, 2 Osimo (AN), PEC:	
marcheagricolturapesca.pec@emarche.it, nella persona del le-	
gale rappresentante, Avv. Marco Rotoni, Presidente	
dell'Agenzia, nato a Macerata, il 12/04/1973, C.F. RTN MRC	
73D12 E783I, domiciliato per la carica presso l'AMAP, Via T.	
Edison, n. 2 Osimo (AN)	
Е	
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi	
dell'economia agraria - Centro di Ricerca Orticoltura e Flo-	
rovivaismo - CREA-OF, C.F. 97231970589 e P. IVA 08183101008,	
avente sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma,	
C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede operativa in	
Via Salaria, 1 - Monsampolo del Tronto (AP), PEC:	
of@pec.crea.gov.it, rappresentato dal Direttore del Centro,	
Dott. Daniele Massa, nell'esercizio delle sue funzioni, no-	
minato con Decreto Presidenziale n. 121421 del 23/12/2021 di	
conferimento nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e	
Florovivaismo del CREA,	
PREMESSO	

-che tra il CREA e AMAP è stato stipulato un Accordo di Col-	
laborazione (ex art. 15 L. 241/90) in data 29 aprile 2022,	
nell'ambito del quale è prevista l'azione programmatica di	
realizzare gli obiettivi comuni nell'ambito della conserva-	
zione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle	
Marche, con la finalità di indagare, reperire, conservare e	
caratterizzare le accessioni vegetali erbacee (annuali e po-	
liennali) di interesse agrario presenti e segnalate nel ter-	
ritorio marchigiano;	
-la conservazione delle agro-biodiversità finalizzata al loro	
recupero, valorizzazione e caratterizzazione morfologica e	
molecolare, rappresenta un aspetto chiave della politica	
agricola regionale;	
-con la L.R. 12/2003 la Regione è intervenuta a tutela delle	
 risorse genetiche del territorio marchigiano minacciate da	
erosione genetica ed ha individuato nell'AMAP il soggetto ge-	
 store del Repertorio Regionale del patrimonio genetico;	
-nella Regione Marche sono presenti numerose varietà locali	
ancora coltivate dagli agricoltori;	
-il CREA-OF con sede a Monsampolo è un Centro del CREA (Con-	
siglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'econo-	
mia agraria), Ente nazionale di ricerca e sperimentazione	
agraria di diritto pubblico, istituito con D. Lgs. 454/1999;	
-con decreto dell'Amministratore Unico n. 31 del 02/03/2006 è	

stato dato incarico al CREA-OF con sede a Monsampolo di isti-	
tuire ed attivare una Banca Regionale del Germoplasma per le	
specie erbacee autoctone a rischio di erosione genetica;	
-in accordo con la Commissione Vegetale, prevista in applica-	
zione della L. R. 12/2003, si è deciso di costituire una Ban-	
ca Regionale del Germoplasma delle specie erbacee e per uti-	
lizzare al meglio le sinergie, è stata individuata come sede	
quella del CREA-OF con sede a Monsampolo;	
-il CREA-OF con sede a Monsampolo svolge da anni ricerche	
sulla valorizzazione e caratterizzazione morfologica e mole-	
colare di importanti risorse genetiche orticole;	
-l'AMAP è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare	
metodologie di ricerca nei settori di propria attività, sta-	
bilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di	
ricerca nello stesso settore;	
-l'AMAP è interessata ad attività di ricerca finalizzata alla	
caratterizzazione morfologica e molecolare delle specie erba-	
cee conservate ai fini della loro valorizzazione e iscrizione	
al Repertorio Regionale;	
-nel programma di attività dell'AMAP è previsto un approfon-	
dimento e una convenzione in tal senso è stata inserita nel	
programma ammesso a contributo BANDO:CSR Marche 2023-2027 In-	
tervento SRA16 "ACA16 Conservazione agrobiodiversità - banche	
del germoplasma	
-il CREA-OF con sede a Monsampolo ha le competenze e le	

	conoscenze necessarie per svolgere le attività descritte ed è	
=	interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui	
	ottenuti collaborando con Enti ed aziende che operano diret-	
t	tamente nel settore scientifico;	
-	-i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, a	
C	cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi	
I	pubblici in parte coincidenti per quanto attiene la conserva-	
2	zione e la tutela della biodiversità agraria e alla relativa	
	conservazione del germoplasma, il cui esercizio congiunto	
I	permette di massimizzare i risultati delle attività da svol-	
C	gere, oggetto della presente Convenzione Operativa;	
-	-a tale scopo, in conformità all'art. 5 comma 6 del D. Lgs	
Į.	50/2016 e s.m.i., è stato approvato un accordo di collabora-	
2	zione della durata di 3 anni (2022-2024) tra le due Ammini-	
S	strazioni Pubbliche, rilevandosi le condizioni previste, che	
]	rimanda ad una convenzione operativa annuale la definizione	
C	delle attività specifiche, anche in relazione alla individua-	
2	zione delle risorse necessarie;	
	Tutto quanto sopra premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
I	Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto	
I	parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di	
1	ricerca.	
	Art. 1 - Oggetto della Convenzione	

Oggetto della presente convenzione operativa è la collabora-	
zione tra i due enti con il fine di realizzare gli obiettivi	
comuni nell'ambito della conservazione e tutela della biodi-	
versità di interesse agrario delle Marche, con la finalità di	
indagare, reperire, conservare e caratterizzare le accessioni	
vegetali erbacee (annuali e poliennali) di interesse agrario	
presenti e segnalate nel territorio marchigiano, nell'ambito	
del progetto Biodiversità agraria - anno 2024 - L.R. 12/2003	
con le modalità descritte nell'Allegato Tecnico che, pur non	
allegato materialmente, è parte integrante del presente ac-	
cordo e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare	
nella stesura inviata.	
Art. 2 - Referenti del Progetto	
Per l'attuazione dell'attività della presente convenzione	
ciascuna delle parti designerà uno o più referenti al fine di	
definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso veri-	
ficando periodicamente la sua realizzazione.	
Il responsabile e referente scientifico per l'AMAP è la	
Dott.ssa Agr. Ambra Micheletti. Il responsabile e referente	
scientifico per il CREA-OF è la Dott.ssa Sara Sestili.	
Art. 3 - Definizione dei contenuti della Convenzione	
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace	
ed efficiente realizzazione dell'oggetto della Convenzione,	
il CREA - Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo	
con sede a Monsampolo del Tronto e AMAP si impegnano	

vicendevolmente a:	
- Reperire nuovi materiali autoctoni sul territorio regiona-	
le, anche attraverso sopralluoghi in loco;	
- Conservare le accessioni reperite o di nuovo reperimento	
nella Banca regionale del germoplasma situata a Monsampolo	
del Tronto, attraverso le strutture già esistenti, aggiornan-	
do i relativi database, rinnovando i semi in conservazione;	
- Caratterizzare i materiali vegetali dal punto di vista mor-	
fologico e molecolare;	
- Caratterizzare i materiali per l'iscrizione al repertorio	
regionale della biodiversità e all'anagrafe nazionale;	
- Contribuire alla gestione della rete di conservazione delle	
risorse genetiche (Banca del germoplasma, campi catalogo, re-	
te degli agricoltori custodi);	
- Divulgare tra gli operatori del settore e tra i tecnici,	
anche in formazione, i valori della biodiversità.	
Art. 4 - Durata ¹	
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione	
delle parti e ha validità fino al 31/12/2024, fatta salva la	
possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere speci-	
ficatamente approvate da entrambe le Parti.	
 Art. 5 - Entità di contributo e modalità di pagamento	
 Al fine della realizzazione delle attività oggetto della pre-	
 sente convenzione e specificata nell'allegato tecnico di cui	
Verificare che la durata della Convenzione operativa, e dell'eventuale successiva proroga non ecceda la durata del Protocollo d'intesa	

al precedente art. 1, l'AMAP si impegna a corrispondere un	
contributo massimo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per le	
attività di cui all'art. 3, entro 60 giorni dalla data di ri-	
cevimento della relazione finale corredata di rendicontazione	
della spesa.	
Tale importo, essendo un contributo per le attività svolte, è	
da considerarsi al di fuori del campo di applicazione	
dell'I.V.A. ed è da intendersi a titolo di rimborso per le	
spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attività	
effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.	
In fase di rendicontazione il CREA-OF, oltre alla relazione	
tecnica finale ed insieme alla richiesta di rimborso deve	
produrre tutta la documentazione probante le spese sostenute	
per la realizzazione delle attività. L'AMAP provvederà a tra-	
sferire l'importo del rimborso delle spese di pertinenza del	
CREA-OF mediante versamento presso la Banca Nazionale del La-	
voro - BNL Agenzia di Via degli Aldobrandeschi n. 300 - 00163	
Roma con c/c n° 218660, IBAN: IT19S0100503382000000218660 bo-	
nifico ORDINARIO, (o sul conto di Tesoreria n. 79347, IBAN:	
IT98F0100003245348300079347), indicando nella causale la se-	
guente descrizione sintetica (CREA-OF - AMAP Convenzione Bio-	
diversità Marche CSR Marche 2023-2027	
SRA16.ACA16 ID SIAR75920).	
Art. 6 - Rendicontazione	
In fase di rendicontazione il CREA-OF, ai sensi di quanto	

indicato all'Art. 6 - Spese e Rendicontazione dell'Accordo di	
Collaborazione precedentemente stipulato tra le parti, si im-	
pegna ad inviare ad AMAP la seguente documentazione:	
- Relazione tecnica finale;	
- Rendiconto analitico delle spese sostenute;	
- Fatture elettroniche o altro documento contabile avente	
forza probante equivalente di supporto di ogni attività rea-	
lizzata.	
Resta inteso che la documentazione prodotta in formato digi-	
tale sarà trattata ed inviata nello stesso modo mentre	
l'eventuale documentazione cartacea verrà inviata in copia	
scannerizzata in formato pdf.	
Art. 7 - Risoluzione	
AMAP ed il CREA-OF possono risolvere la presente Convenzione	
nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 gior-	
 ni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmetter-	
si a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata	
 con A.R.	
Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Con-	
venzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codi-	
ce Civile.	
Art. 8 - Responsabilità	
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicu-	
rativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile	

	verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia even-	
	tualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, al-	
	tresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle	
	attività della presente Convenzione operativa gode di valida	
	copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o	
	altra compagnia assicuratrice.	
	Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati	
	La proprietà dei risultati derivanti dalla presente Conven-	
	zione sarà della parte o delle parti che li hanno conseguiti.	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena	
	ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omoge-	
	nei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito della	
	Convenzione, tali risultati saranno di proprietà di entrambe	
	le parti, salvo diverso accordo, e il loro utilizzo dovrà av-	
	venire con precisa menzione della partecipazione di entrambe	
	le parti.	
	Art. 10 - Tutela del background e riservatezza	
	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e	
	commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna	
	Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante	
	l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di di-	
	ritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e	
	sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come	
	tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano	
_	per l'intera durata della presente Convenzione a mantenere	

strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea	
misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il	
know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in	
forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipen-	
denza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del	
suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipen-	
denti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciproca-	
mente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente ar-	
ticolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni:	
a) che al momento della divulgazione erano già divenute di	
pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a	
seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c)	
che erano già conosciute prima della relativa comunicazione	
ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente	
 divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segre-	
tezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per	
legge o in sede di un procedimento giudiziale.	
Art. 11 - Sicurezza	
Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative	
di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai	
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi	
di esecuzione delle attività oggetto della presente Conven-	
zione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurez-	
za di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e	

integrazioni.	
Art. 12 - Trattamento dati personali	
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i	
dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente	
Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo cor-	
rettezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità	
della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e	
dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.	
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti	
si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del	
Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n.	
679/2016.	
Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente infor-	
mate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione,	
delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei	
dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.	
Art.13 Diritto di recesso	
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Conven-	
zione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavvi-	
so scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le	
attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è	
fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in	
termini di risultati e AMAP si impegna a corrispondere al	
CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al mo-	
mento dell'anticipata risoluzione del rapporto.	

	Art. 14 - Oneri fiscali	
Le	e parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a	
re	egistrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile	
19	986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registra-	
z	ione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la pre-	
Se	ente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che	
ne	e farà richiesta.	
A	i sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del	
D.	.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a	
Ca	arico del CREA per complessivi Euro ² 64,00 che verranno as-	
SC	olte dall'Ente in maniera virtuale – ai sensi	
de	ell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata	
da	all'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio	
Ge	estioni Tributi.	
	Art. 15 - Foro competente	
Pe	er qualsiasi controversia relativa al presente atto che non	
Si	ia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in	
V	ia esclusiva il foro di Ancona, ovvero il foro è individuato	
Se	econdo le norme del c.p.c.	
Lé	a presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai	
Se	ensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15, comma	
diq D.1	Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea cd in modalità informatica con firma igitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5. P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":	
b) cor 	il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata onforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. er i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effetti	
var	amente utilizzate	

2-bis, Legge 241/90, in formato PAD		
Posta Elettronica Certificata.		
Letto, confermato e sottoscritto.		
Luogo e data		
АМАР	CREA	
Agenzia per l'innovazione nel settore agroali- mentare e della pesca	Centro di Ricerca Orticoltura e Flor	ovivaismo
Il Presidente Avv. Marco Rotoni	II Direttore Dott. Daniele Massa	